



COMUNE DI ALBINEA

Provincia di Reggio Emilia
P.zza Cavicchioni, 8

Tel. 0522/590211
Fax 0522/590236
e-mail: URP@COMUNE.ALBINEA.RE.IT
Internet: WWW.COMUNE.ALBINEA.RE.IT
P.IVA: 0044130358

ORDINANZA N. 1

ORIGINALE

Albinea 01-03-2021

Oggetto: MISURE STRORDINARIE IN MATERIA DI QUALITÀ DELL'ARIA TRA CUI LA LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI PRIVATI EURO 0 E EURO 1 NEI CENTRI ABITATI E ALTRE DISPOSIZIONI

IL SINDACO

Premesso:

- che la Direttiva Europea 2008/50/CE sulla qualità dell'aria ambiente pone in capo agli Stati membri l'obbligo di valutare la qualità dell'aria ambiente e, di conseguenza, adottare le misure finalizzate a mantenere la qualità laddove è buona e migliorarla negli altri casi;
- che il D.Lgs. n° 155 del 13/08/2010 attribuisce alle Regioni e alle Province autonome le funzioni di valutazione e gestione della qualità dell'aria nel territorio di propria competenza e, in particolare, assegna loro il compito di adottare piani e misure per il raggiungimento dei valori limite e dei livelli critici, per il perseguimento dei valori obiettivo e per il mantenimento del relativo rispetto;
- che i parametri più critici sono il particolato atmosferico (PM10 e PM2.5), gli ossidi di azoto (NO_x) e l'ozono (O₃);
- che obiettivi di questa amministrazione sono la tutela della salute dei cittadini e il risanamento della qualità dell'aria;

Visti:

- il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020), approvato dalla Regione Emilia-Romagna con D.A.L. n. 115 dell'11/04/2017, il cui obiettivo è quello di tutelare l'ambiente e la salute dei cittadini e di garantire il rispetto dei valori limite di qualità dell'aria fissati dall'Unione Europea entro il 2020 attraverso limitazioni alla circolazione e specifiche azioni su tutti i settori emissivi;
- il “Nuovo Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano”, approvato dalla Regione Emilia-Romagna con DGR n. 795 del 05/06/2017 e sottoscritto in data 25/07/2017 dal Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dalle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto;

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1412 del 25/09/2017 “Misure per il miglioramento della qualità dell'aria in attuazione del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) e del Nuovo Accordo di Bacino Padano 2017”, con la quale la Regione Emilia-Romagna ha approvato misure aggiuntive per il risanamento della qualità dell'aria, rispetto a quanto previsto nel PAIR2020, in attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettere g), h), o) e p) dell'Accordo sottoscritto il 25/07/2017;
- la Legge Regionale n. 16 del 18 luglio 2017 “Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento regionale in materia ambientale e a favore dei territori colpiti da eventi sismici”, art. 42 “Sanzioni e divieti posti a tutela della qualità dell'aria”;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 1523 del 2/11/2020 “Disposizioni in materia di pianificazione sulla tutela della qualità dell'aria” con la quale è stato stabilito di prorogare le disposizioni del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR2020) fino al 31/12/2021 e che le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 1, lettera a) delle Norme tecniche di attuazione del PAIR 2020 non trovino applicazione con riferimento alla definizione dei requisiti tecnici degli interventi per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici (c.d. Ecobonus) stabiliti dall'articolo 2, del D.M. 6 agosto 2020;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 33 del 13/01/2021 “Disposizioni straordinarie in materia di tutela della qualità dell'aria”;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 189 del 15/02/2021 “Ulteriori disposizioni straordinarie in materia di tutela della qualità dell'aria”;

Visti in particolare:

- l'art. 14 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR relativo alle limitazioni alla circolazione dei veicoli privati nel centro abitato dei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;
- l'art. 30 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR relativo alle misure emergenziali da attuare da parte dei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti nel caso di superamenti continuativi del valore limite giornaliero per le polveri sottili PM10 rilevati dalle stazioni di monitoraggio della qualità dell'aria collocate nel territorio della provincia di appartenenza;
- l'art. 24 comma 1, lett. a) e b), delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR, che pone le seguenti prescrizioni volte alla riduzione dei consumi energetici negli insediamenti urbani:
 - a) divieto di installazione e di utilizzo di impianti per la climatizzazione invernale e/o estiva in spazi di pertinenza dell'organismo edilizio (quali, ad esempio, cantine, vani scale, box, garage e depositi), in spazi di circolazione e collegamento comuni a più unità immobiliari (quali, ad esempio, androni, scale, rampe), in vani e locali tecnici e divieto di utilizzo di quelli esistenti;
 - b) obbligo di chiusura delle porte di accesso al pubblico da parte di esercizi commerciali e degli edifici con accesso al pubblico per evitare dispersioni termiche sia nel periodo invernale che in quello estivo;
- l'art. 42, comma 1 della Legge Regionale n. 16 del 18 luglio 2017, che stabilisce che la violazione del divieto di installazione o di utilizzo di impianti per la climatizzazione invernale o

estiva in spazi di pertinenza dell'organismo edilizio, di circolazione e collegamento comuni a più unità immobiliari e in vani e locali tecnici, imposto con provvedimento comunale in attuazione della pianificazione regionale comporta la sanzione amministrativa non inferiore a 50,00 euro e non superiore a 500,00 euro a carico del soggetto che è, in tutto o in parte, proprietario dell'impianto ovvero dell'amministratore nel caso di impianti centralizzati amministrati in condominio;

- l'art. 42, comma 2 della Legge Regionale n. 16 del 18 luglio 2017 che stabilisce che La violazione dell'obbligo di chiusura delle porte di accesso al pubblico degli esercizi commerciali per evitare dispersioni energetiche derivanti dall'utilizzo di impianti di climatizzazione invernale o estiva, imposto con provvedimento comunale in attuazione della pianificazione regionale, comporta la sanzione amministrativa non inferiore a 50,00 euro e non superiore a 500,00 euro a carico del titolare dell'esercizio commerciale. Sono esclusi dall'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente comma gli esercizi commerciali che si avvalgono di dispositivi alternativi alle porte di accesso per l'isolamento termico degli ambienti.
- l'art. 26 delle Norme tecniche di attuazione del PAIR che regola gli impianti di combustione a biomassa per riscaldamento ad uso civile;
- il punto 1 lettere a), b), c) della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1412 del 25/09/2017 nel quale sono state definite le misure sugli impianti domestici a biomassa da adottare, integrative rispetto a quanto previsto nel PAIR2020;
- il punto 1 lettera d) della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1412 del 25/09/2017 nel quale sono state definite le misure emergenziali da adottare, aggiuntive rispetto a quanto previsto nel PAIR2020;

Preso atto:

- della sentenza del 10/11/2020 pronunciata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella causa C-644/18 della Commissione Europea contro la Repubblica Italiana riguardante la violazione degli articoli 13 e 23 della Direttiva 2008/50/CE in materia di qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa con riferimento specifico al materiale particolato PM10;

Considerato:

- che la Regione Emilia-Romagna è coinvolta nella procedura sopra citata per il superamento del solo valore limite giornaliero di PM10 nella zona Pianura Ovest (IT0892) e nella zona Pianura Est (IT0893) e che al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte e di conseguire, in tempi rapidi, il rispetto dei valori limite di PM10, è tenuta a adottare una serie di misure straordinarie per il risanamento della qualità dell'aria nelle zone citate;

Preso atto altresì:

- che la Deliberazione di Giunta Regionale n. 33 del 13/01/2021 “Disposizioni straordinarie in materia di tutela della qualità dell'aria”, dispone anche per i Comuni appartenenti alle zone “Pianura est” e “Pianura ovest”:
 - il prolungamento fino al 30 aprile del periodo di attuazione delle misure strutturali ed emergenziali del periodo autunno-inverno;

- l'introduzione di un meccanismo di attivazione delle misure emergenziali che comporti l'adozione preventiva dei provvedimenti di limitazione in modo da evitare l'occorrenza dei superamenti del valore limite giornaliero di PM10;
 - il divieto di abbruciamento dei residui vegetali nel periodo 1° ottobre - 30 aprile nelle zone Pianura est (IT0893), Pianura ovest (IT0892) e agglomerato di Bologna (IT0890), ai sensi dell'art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152. Sono fatte salve le deroghe a seguito di prescrizioni emesse dall'Autorità fitosanitaria;
 - l'applicazione della misura emergenziale di divieto di spandimento dei liquami zootecnici stabilita al punto 1, lettera d), punto iv) del dispositivo della DGR 1412/2017 ("divieto di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe. Sono escluse dal presente divieto le tecniche di spandimento con interrimento immediato dei liquami e con iniezione diretta al suolo"), a tutti i Comuni delle zone Pianura Ovest (IT0892) e nella zona Pianura Est (IT0893), fatte salve le deroghe per sopraggiunto limite di stoccaggio, verificato dall'autorità competente al controllo;
- che la Deliberazione di Giunta regionale n. 189 del 15/2/2021 "Ulteriori disposizioni straordinarie in materia di tutela della qualità dell'aria" ha completato il quadro delle misure straordinarie per la qualità dell'aria, estendendo le ulteriori misure emergenziali, non ricomprese nella DGR 33/2021, agli ambiti territoriali interessati dalla sentenza della Corte di Giustizia, Pianura est e Pianura ovest, ovvero:
- divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe "4 stelle";
 - riduzione delle temperature di almeno un grado centigrado negli ambienti di vita riscaldati (fino a massimo 19°C nelle case, negli uffici, nei luoghi per le attività ricreative associative o di culto, nelle attività commerciali; fino a massimo 17°C nei luoghi che ospitano attività industriali ed artigianali). Sono esclusi da queste indicazioni gli ospedali e le case di cura, le scuole ed i luoghi che ospitano attività sportive;
- che la medesima DGR n. 189 del 15/2/2021 ha inoltre stabilito per gli ambiti territoriali interessati dalla sentenza della Corte di Giustizia anche la seguente misura strutturale ed i relativi controlli, come di seguito specificato:
- limitazione alla circolazione dei veicoli privati euro 0 ed euro 1, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.30, nel centro abitato di tutti i Comuni delle zone Pianura Ovest (IT0892) e Pianura Est (IT0893) con popolazione inferiore o uguale ai 30.000 abitanti, secondo le modalità stabilite dalle normative regionali in materia di tutela della qualità dell'aria, a decorrere dal 1° marzo 2021;
 - per i Comuni delle zone Pianura est (IT0893) e Pianura ovest (IT0892) con popolazione inferiore o uguale ai 30.000 abitanti, effettuazione del seguente numero di controlli sul rispetto delle misure di limitazione alla circolazione e comunicazione alla struttura regionale competente per materia gli esiti in termini di numero di veicoli controllati e di eventuali sanzioni irrogate:
 - Comuni > 20.000 ÷ 30.000 abitanti: 300 controlli/anno;
 - Comuni 5.000 ÷ 20.000 abitanti: 200 controlli/anno;
 - Comuni < 5.000 abitanti: 100 controlli/anno;

- che la medesima DGR n. 189 del 15/2/2021 stabilisce inoltre:
 - la deroga al divieto di abbruciamento dei residui vegetali previsto al punto 1 lettera h) del dispositivo della DGR 33/2021, limitatamente alla combustione in loco di soli residui vegetali agricoli o forestali in piccoli cumuli non superiori a tre metri steri per ettaro al giorno, da parte del proprietario o dal possessore del terreno, per soli due giorni all'interno del periodo dal 1° ottobre al 30 aprile di ogni anno, nelle zone non raggiungibili dalla viabilità ordinaria;
 - che la deroga di cui al punto precedente sia consentita solo nei giorni in cui non siano state attivate le misure emergenziali per la qualità dell'aria, ai sensi del punto 1 lettera b) del dispositivo della DGR n. 33/2021, e sempre che non sia stato dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi;
 - le modalità con cui possono essere condotti e comunicati gli abbruciamenti in deroga sopra citati (allegato 2 della DGR 189/2021);

Verificato:

- che il Comune di Albinea è ubicato nella zona Pianura Ovest/Est quale ambito territoriale interessato dalla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 10/11/2020 e che la popolazione residente nel Comune di Albinea alla data del 31/01/2021 è pari a 8792 abitanti;
- che il Comune di Albinea è pertanto tenuto alla attuazione delle misure straordinarie per la tutela della qualità dell'aria stabilite con la Deliberazione di Giunta regionale n.33/2021 e con la Deliberazione di Giunta regionale n. 189 del 15/02/2021;

Considerato:

- che in Emilia-Romagna, il sistema di valutazione della qualità dell'aria ambiente, costituito dalle stazioni fisse, dai laboratori e unità mobili e dagli strumenti modellistici gestiti da Arpae, evidenzia nel periodo temporale 2008-2020, superamenti dei valori limite su diverse aree del territorio regionale e in particolare del valore limite giornaliero per la protezione della salute relativamente al PM10 (50 microgrammi/m3 di concentrazione giornaliera da non superare più di 35 volte in un anno), fissato dalla DIR 2008/50/CE e dal decreto di recepimento D.Lgs. n. 155 del 13/08/2010;

Preso atto:

- che l'inquinamento atmosferico è molto dannoso per la salute, come dimostrano i dati dell'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) e dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) che parlano di oltre 3 milioni di decessi prematuri ogni anno nel mondo a causa delle polveri sottili e degli altri inquinanti presenti nell'aria. Tra questi decessi alcuni sono legati a diversi tipi di tumore;

Ritenuto pertanto necessario adottare la presente ordinanza in attuazione di quanto disposto dalla normativa regionale in materia di qualità dell'aria sopra richiamata, con particolare riferimento alla DGR 1412/2017, Legge Regionale 16/17, agli articoli 24, comma 1, lett. a) e b) e 26 delle NTA del PAIR2020 (biomasse inserire riferimenti +, porte aperte e riscaldamento vani accessori) nonché di

quanto previsto dalle Deliberazioni di Giunta regionale n. 1523 del 2/11/2020, 33 del 13/01/2021 e n. 189 del 15/02/2021,

Richiamati:

- l’art. 13 della Legge n. 833 del 23/12/1978 “Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale”;
- l’art. 7 del D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 “Nuovo codice della Strada” e successive modifiche e integrazioni;
- l’art. 50 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, e successive modifiche e integrazioni;
- la Legge n. 689 del 24/11/1981;
- gli artt. 122 e 182 del D. Lgs 152/06 “Testo unico in materia Ambientale”;
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007;
- il D.P.R. n. 74/2013;
- il DM Ambiente n. 186 del 7 novembre 2017;
- il Regolamento Regionale n. 3 del 15 dicembre 2017;

ORDINA

1. nel periodo **01/03/2021 – 30/04/2021**, dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 18.30, il divieto di circolazione nell’area del centro abitato (delimitazione approvato con delibera della Giunta Comunale n. 404 del 24/06/193 e aggiornata con delibera della Giunta Comunale n. 28 del 14/02/2017), determinazioni costituente l’allegato n. 1 e 2 del presente atto, **dei veicoli privati euro 0 ed euro 1** come di seguito specificato:
 - veicoli alimentati a benzina EURO 0 e EURO 1, non conformi alla direttiva 91/542/CEE St II e successive o alla direttiva 94/12/CE e successive;
 - veicoli alimentati a GPL/benzina o metano/benzina 0 e EURO 1, non conformi alla direttiva 91/542/CEE St II e successive o alla direttiva 94/12/CE e successive;
 - veicoli diesel EURO 0 ed EURO 1, non conformi alla direttiva 94/12 CE e successive o alla direttiva 96/69 CE e successive;
 - ciclomotori e motocicli EURO 0 e EURO 1 non conformi alla direttiva 97/24/CE Cap. 5 fase II e successive o alla direttiva 2002/51 fase A;
- 2 dalla data di approvazione della delibera al 30/04/2021**, in tutto il territorio comunale:
 - 2.1 il divieto di utilizzare, nelle unità immobiliari comunque classificate (da E1 a E8), generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe “3 stelle” e focolari aperti o che possono funzionare aperti;

2.2 il divieto di installare generatori biomassa legnosa con classe di prestazione emissiva inferiore alla classe “4 stelle”;

2.3 l’obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall’allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del decreto legislativo n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato. È stabilito altresì l’obbligo per gli utilizzatori di conservare la pertinente documentazione;

2.4 il divieto di abbruciamento dei residui vegetali nel periodo 1° ottobre - 30 aprile ai sensi dell’art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152. Sono sempre fatte salve le deroghe a seguito di prescrizioni emesse dall’Autorità fitosanitaria;

La deroga al divieto di abbruciamento dei residui vegetali di cui al punto precedente, è prevista limitatamente alla combustione in loco di soli residui vegetali agricoli o forestali in piccoli cumuli non superiori a tre metri steri per ettaro al giorno, da parte del proprietario o dal possessore del terreno, per soli due giorni all’interno del periodo dal 1° ottobre al 30 aprile di ogni anno, nelle zone non raggiungibili dalla viabilità ordinaria;

La deroga di cui al punto precedente è consentita solo nei giorni in cui non siano state attivate le misure emergenziali per la qualità dell’aria, ai sensi del punto 1 lettera b) del dispositivo della DGR n. 33/2021, e sempre che non sia stato dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi;

3 le seguenti misure volte alla riduzione dei consumi energetici, da applicarsi in via strutturale per tutto l’anno:

3.1. il divieto di installazione e di utilizzo di impianti per la climatizzazione invernale e/o estiva in spazi di pertinenza dell’organismo edilizio (quali, ad esempio, cantine, vani scale, box, garage e depositi), in spazi di circolazione e collegamento comuni a più unità immobiliari (quali, ad esempio, androni, scale, rampe); è fatto salvo quanto disposto in merito all’art. 24, comma 1, lettera a) delle Norme tecniche di attuazione del PAIR 2020, dal punto 4 del dispositivo della DGR 1523/2020 relativamente alla definizione dei requisiti tecnici degli interventi per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici (c.d. Ecobonus) stabiliti dall’articolo 2, del D.M. 6 agosto 2020;

3.2. l’obbligo di chiusura delle porte di accesso al pubblico da parte di esercizi commerciali e degli edifici con accesso al pubblico per evitare dispersioni termiche sia nel periodo invernale che in quello estivo.

4 l'adozione delle seguenti **misure emergenziali** nel caso in cui il bollettino emesso da Arpae nei giorni di controllo (individuati nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì), indichi con un bollino rosso che devono essere attivate le misure emergenziali, nell'ambito territoriale della Provincia di Reggio Emilia, a partire dalla giornata seguente all'emissione del bollettino di Arpae e fino al successivo giorno di controllo incluso:

4.1 dalla data di adozione della DGR 189/2021 al 30/04/2021 in tutto il territorio comunale è vietato utilizzare, nelle unità immobiliari comunque classificate (da E1 a E8), generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe “4 stelle”;

4.2 dalla data di adozione della DGR 189/2021 al 30/04/2021 in tutto il territorio comunale la temperatura negli ambienti di vita riscaldati non deve superare i seguenti valori massimi:

- 19°C (+ 2°C di tolleranza) negli edifici adibiti a residenza ed assimilabili (E1), a uffici ed assimilabili (E2), ad attività ricreative e di culto ed assimilabili (E4), ad attività commerciali ed assimilabili (E5), ad attività sportive (E6);
- 17°C (+ 2°C di tolleranza) nei luoghi che ospitano attività industriali ed artigianali ed assimilabili (E8). Sono esclusi dalle limitazioni di cui al precedente comma ospedali, cliniche e case di cura ed assimilabili (E3), edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli ed assimilabili (E7);

4.3 dalla data di adozione della DGR 33/2021 al 30/04/2021 in tutto il territorio comunale, è disposto il divieto di spandimento dei liquami zootecnici. Sono escluse dal presente divieto le tecniche di spandimento con interrimento immediato dei liquami e con iniezione diretta al suolo. Sono fatte salve le deroghe per sopraggiunto limite di stoccaggio, verificato dall'autorità competente al controllo;

Dell'attivazione di tali misure emergenziali sarà data notizia alla cittadinanza attraverso gli organi di informazione e pubblici avvisi.

5 Le strade in cui si applica il divieto di circolazione di cui al **punto 1** sono quelle ricomprese all'interno **dell'area del centro abitato di Albinea** (delimitazione approvata con delibera della Giunta Comunale n. 404 del 24/06/1993 e aggiornata con delibera della Giunta Comunale n. 28 del 14/02/2017- planimetria allegata n. 1);

Sono esclusi dal divieto di circolazione le seguenti strade:

- Strada Provinciale SP 21 (via Roma);
- Strada Provinciale SP 25 (via Vittorio Emanuele II)
- Strada Provinciale SP 63 (via Garibaldi);
- Strada Provinciale SP 37 ((via Matteotti e via Balletti);
- Via Castellana (centro abitato di Montericco);
- Via Roncosano (Bellarosa);
- Via Nobili (Bellarosa);
- Via San Giacomo (Noce);

Sono escluse dal divieto di circolazione le strade di accesso e uscita ai parcheggi:

- Via XXV parcheggio in fronte al conad;
- Via Don Sturzo parcheggio in fronte alla chiesa di Albinea;

6 Sono esclusi dal divieto di circolazione di cui al precedente **punto 1** i seguenti veicoli:

- autoveicoli elettrici o ibridi dotati di motore elettrico;
- autoveicoli con almeno tre persone a bordo se omologati per quattro o più posti a sedere oppure con almeno due persone a bordo se omologati per due o tre posti a sedere (car-pooling);
- autoveicoli immatricolati come autoveicoli per trasporti specifici e autoveicoli per uso speciale, come definiti dall'art. 54 del Codice della Strada e dall'art. 203 del Regolamento di Esecuzione e Attuazione del Codice della Strada (vedi punto A., allegato n. 4 alla relazione generale del Piano Aria Integrato Regionale .

7 Altri veicoli ad uso speciale oggetto di deroga ai provvedimenti di limitazione della circolazione: (vedi punto B. allegato n. 4 alla Relazione generale del PAIR 2020):

- a) veicoli di emergenza e di soccorso, compreso il soccorso stradale e la pubblica sicurezza;
- b) veicoli di turnisti e di operatori in servizio di reperibilità muniti di certificazione del datore di lavoro;
- c) veicoli appartenenti ad istituti di vigilanza e veicoli utilizzati dagli Ufficiali Giudiziari in servizio;
- d) veicoli per trasporto persone immatricolate per trasporto pubblico (taxi, noleggio con conducente con auto e/o autobus, autobus di linea, scuolabus, ecc.);
- e) veicoli a servizio di persone invalide provvisti del contrassegno di parcheggio per disabili, ai sensi del D.P.R. 151/2012;
- f) veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di malattie gravi (o per visite e trattamenti sanitari programmati) in grado di esibire la relativa certificazione medica e attestato di prenotazione della prestazione sanitaria, nonché per l'assistenza domiciliare di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili.
- g) veicoli di paramedici e assistenti domiciliari in servizio di assistenza domiciliare con attestazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata di appartenenza, veicoli di medici/veterinari in visita domiciliare urgente muniti di contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;
- h) veicoli adibiti al trasporto di merci deperibili, farmaci e prodotti per uso medico (gas terapeutici, ecc.);
- i) veicoli adibiti al trasporto di stampa periodica;
- j) veicoli di autoscuole muniti di logo identificativo, durante lo svolgimento delle esercitazioni di guida (almeno due persone a bordo) e, nel caso di motoveicoli, con istruttore che segue, in collegamento radio, su un altro motoveicolo;
- k) veicoli di interesse storico e collezionistico, di cui all'art. 60 del Nuovo Codice della Strada, iscritti in uno dei seguenti registri: ASI, StoricoLancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, limitatamente alle manifestazioni organizzate;
- l) veicoli utilizzati dai donatori di sangue nella sola giornata del prelievo per il tempo strettamente necessario da/per la struttura adibita al prelievo;
- m) veicoli diretti agli istituti scolastici per l'accompagnamento, in entrata ed uscita, degli alunni di asili nido, scuole materne, elementari e medie inferiori, muniti di attestato di frequenza o autocertificazione indicante l'orario di entrata e di uscita, limitatamente ai 30 minuti prima e dopo tale orario;
- n) veicoli appartenenti a persone il cui ISEE sia inferiore alla soglia di 19.000 €, non possessori di veicoli esclusi dalle limitazioni, nel limite di un veicolo ogni nucleo familiare, e regolarmente immatricolati e assicurati, e muniti di autocertificazione;
- o) carri funebri e veicoli al seguito;
- p) veicoli diretti alla revisione purché muniti di documentazione che attesti la prenotazione;
- q) veicoli al servizio delle manifestazioni regolarmente autorizzate e veicoli di operatori economici che accedono o escono dai posteggi dei mercati settimanali o delle fiere autorizzate dall'Amministrazione comunale;
- r) veicoli a servizio di persone soggiornanti presso le strutture di tipo alberghiero site nelle aree delimitate, esclusivamente per arrivare/partire dalla struttura medesima, dotati di prenotazione, oppure facendo pervenire al Corpo di Polizia Municipale, nei dieci giorni successivi, apposita attestazione vistata dalla struttura ricettiva, ovvero copia della fattura

- in cui risultino intestatario e targa del veicolo rilasciata dalla suddetta struttura, a condizione che la stessa sia situata all'interno del Comune;
- s) autocarri di categoria N2 e N3 (autocarri aventi massa massima superiore a 3,5 tonnellate) limitatamente al transito dalla sede operativa dell'impresa titolare del mezzo alla viabilità esclusa dai divieti e viceversa;
 - t) mezzi di cantiere a servizio della ricostruzione degli edifici danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, limitatamente ai percorsi dalla sede della ditta al cantiere, con attestazione rilasciata dal datore di lavoro o autocertificazione, nel caso di lavoratori autonomi, indicante la sede del cantiere e la natura dell'intervento.
 - u) *veicoli diretti alla struttura Ospedaliera in via Papa Giovanni XXV;*
 - v) *veicoli diretti alla struttura Casa Cervi in via Togliatti;*

Deroghe già previste dalla normativa nazionale e comunitaria per:

- w) veicoli adibiti al servizio postale universale o in possesso di licenza/autorizzazione ministeriale di cui alla direttiva 97/67/CE come modificata dalla direttiva 2002/39/CE (decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 e s.m.i.);
- x) veicoli muniti di autorizzazione alla circolazione di prova ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 24 novembre 2001, n. 474.

Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente Ordinanza sono applicate secondo i principi fissati in via generale dalla Legge n. 689 del 24/11/1981 e dal Codice della Strada.

Fatto salvo l'eventuale accertamento di reati, per i quali si procede ai sensi del vigente Codice di procedura penale, le sanzioni amministrative pecuniarie previste sono le seguenti:

- a) ai sensi dell'art. 7 comma 13 bis del vigente Codice della Strada la violazione delle limitazioni alla circolazione previste dalla presente Ordinanza è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 168,00 a € 679,00, salvo adeguamenti previsti ai sensi dell'articolo 195 del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni, e, nel caso di reiterazione della violazione nel biennio, alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni;
- b) l'inosservanza delle disposizioni di cui al precedente punto 3.1. è punita con la sanzione amministrativa non inferiore a 50,00 euro e non superiore a 500,00 euro a carico del soggetto che è, in tutto o in parte, proprietario dell'impianto ovvero dell'amministratore nel caso di impianti centralizzati amministrati in condominio;
- c) l'inosservanza delle disposizioni di cui al precedente punto 3.2. è punita con la sanzione amministrativa non inferiore a € 50,00 e non superiore a € 500,00 e a carico del titolare dell'esercizio commerciale. Sono esclusi dall'applicazione della sanzione amministrativa gli esercizi commerciali che si avvalgono di dispositivi alternativi alle porte di accesso per l'isolamento termico degli ambienti;
- d) L'inosservanza delle disposizioni di cui a tutti gli altri punti della presente Ordinanza, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00, ai sensi dell'art.7 bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., e il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente l'attività non consentita.

Il versamento delle somme sopraindicate deve avvenire entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione degli estremi della violazione.

Relativamente alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), in caso di versamento oltre il termine suddetto, la sanzione sarà maggiorata del 20% in sede di adozione dell'Ordinanza di ingiunzione di pagamento.

Oltre a quanto previsto dalla presente Ordinanza in tema di sanzioni amministrative pecuniarie, nel caso di contraffazioni o alterazioni ai documenti indicati alla presente Ordinanza, l'agente accertatore procede al sequestro del documento redigendo apposito verbale al fine di consentire la redazione dei conseguenti atti di polizia giudiziaria.

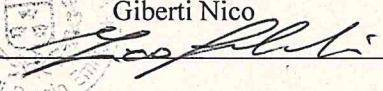
INFORMA

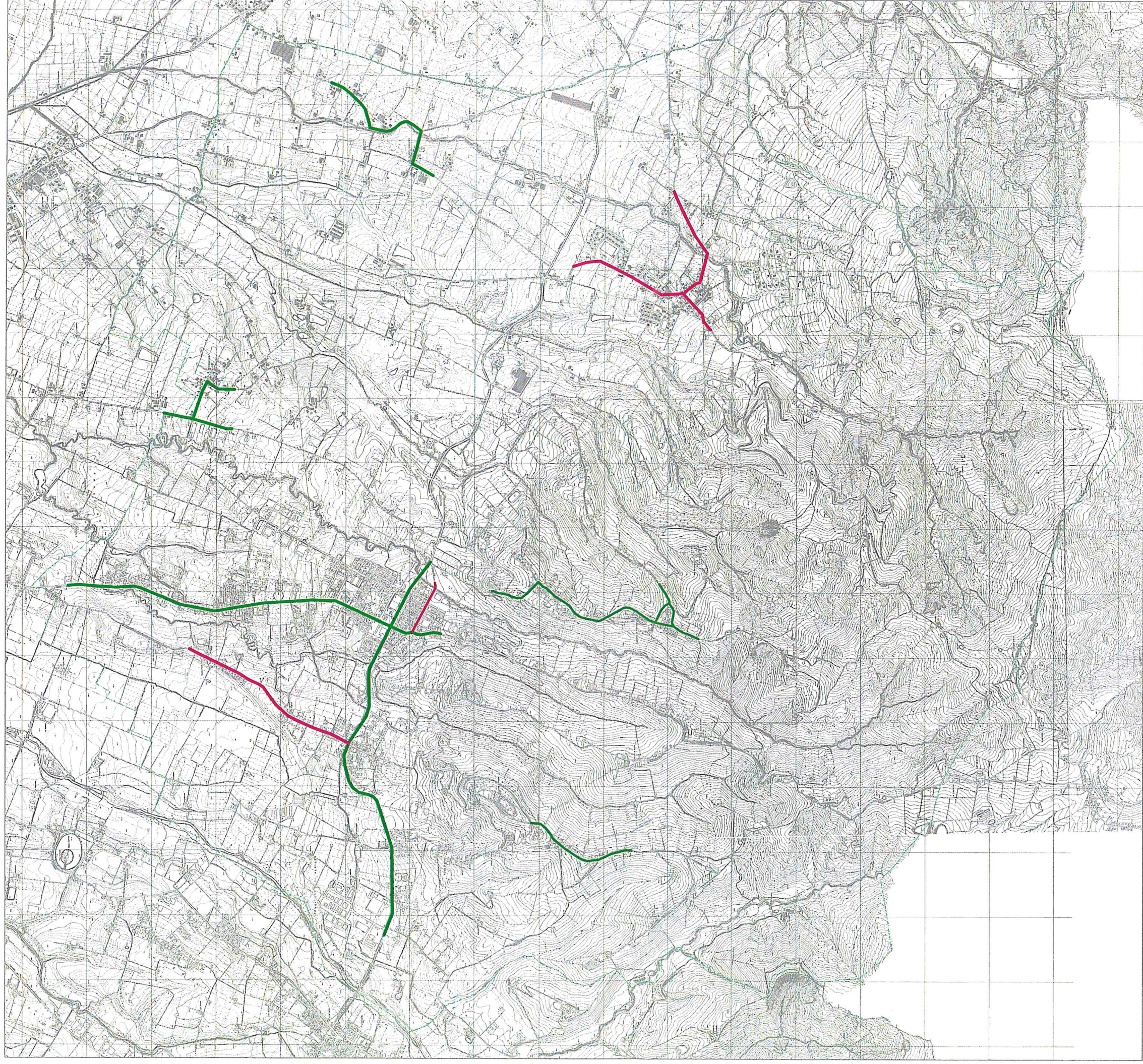
che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, a decorrere dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.

All'esecuzione della presente Ordinanza sono tenuti gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Codice della Strada, gli ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria.

Il presente provvedimento deve essere reso noto alla cittadinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

Albinea li, 01-03-2021

 IL SINDACO
Giberti Nico




Delimitazione dei centri abitati come da C.d.S. e Del. di G.C. n.404 del 24.06.1993 e Del. di G.C. n. 28 del 14/02/2017.



Strade all'interno dei centri urbani ove è consentita la circolazione.